

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all'estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate e per il calcolo e il versamento dell'IVAFE. IVAFE è l'imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

Cosa dichiarare

Vanno dichiarati il valore a inizio e fine anno (o la giacenza media per i conti correnti e libretti a risparmio) degli investimenti esteri dei quali si è titolari o contitolari indicando Stato in cui sono detenuti, quota e durata di possesso in giorni e la tipologia di investimento. A titolo di esempio non esaustivo ecco alcuni tra più frequenti investimenti da dichiarare:

- conti correnti e libretti di risparmio;
- partecipazioni;
- finanziamenti a società estere;
- altri strumenti finanziari (es. obbligazioni, diritti di opzione), compresi i dossier titoli detenuti presso banche estere;
- criptovalute.

Nota Bene

L'obbligo di compilazione si estende anche ai delegati al prelievo anche tramite carta di credito.

Se detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato, va indicato anche il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Sanzioni

Per l'omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3,00% e il 15,00% dell'ammontare di ogni singolo importo non dichiarato complessivo, anche se cointestato. Le sanzioni sono raddoppiate qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato.

L'omesso o l'irregolare versamento dell'IVAFE implica l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. La sanzione raddoppia (art. 12,

comma 2, del D.L. n. 78/2009) se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarate sono detenuti in Stati o territori inclusi nell'elenco dei Paesi Black List (paesi indicati nel Decreto Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e all'art. 47-bis del TUIR).

Controlli in corso

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità attuative per l'invio ai contribuenti delle **lettere di compliance** relative alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate o non dichiarate correttamente riferite al periodo di imposta 2018 e successivi, sia per gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, sia per quelli relativi ai redditi di fonte estera. L'AdE invita il contribuente a sanare spontaneamente le eventuali irregolarità dichiarative con la possibilità di ridurre sensibilmente le sanzioni previste.

Le lettere non comprendono i dattigli degli importi che sono peraltro visibili all'interno del cassetto fiscale del contribuente